



XI CONSILIATURA 2023 - 2028

## DIRITTO E SPORT PER LE PERSONE CON DISABILITÀ



CASI E MATERIALI DI DISCUSSIONE:  
MERCATO DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

N. 30 | 2025

## DIRITTO E SPORT PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

---

Cons. Vincenzo Falabella

*Consigliere CNEL – Coordinatore Osservatorio Inclusione e Accessibilità*

Prof. Maria Paola Monaco

*Associata di Diritto del lavoro nell'Università degli studi di Firenze*

*Le opinioni espresse nel presente documento sono personali e non impegnano la responsabilità del CNEL.*

---

CASI E MATERIALI DI DISCUSSIONE:  
MERCATO DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

N. 30 | 2025

Marzo 2025

## ABSTRACT

---

Il presente contributo propone un'analisi sistemica del quadro normativo italiano in materia di sport e disabilità, con particolare attenzione alle riforme introdotte dal D.lgs. 36/2021 (Riforma dello sport) e dal D.lgs. 62/2024 (attuazione della legge delega sulla disabilità).

L'elaborato si apre con un inquadramento culturale e giuridico del concetto di sport come diritto universale e leva fondamentale per l'inclusione sociale, sottolineando il superamento dell'approccio meramente riabilitativo a favore di una visione basata sulla piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita collettiva.

Viene poi approfondito il sistema di classificazione degli sport paralimpici, sempre più orientato a criteri funzionali piuttosto che meramente clinici, quale strumento per garantire pari opportunità nelle competizioni. Ampio spazio è riservato all'interpretazione giurisprudenziale delle regole sportive, con particolare riguardo ai casi di discriminazione diretta e indiretta, tra cui emergono due pronunce significative della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte d'Appello di Torino, che hanno contribuito a rafforzare il principio di uguaglianza nello sport.

Un ulteriore asse di riflessione riguarda il lavoro sportivo per gli atleti con disabilità, alla luce delle disposizioni del D.lgs. 36/2021: si analizzano gli obblighi di parità di trattamento, il riconoscimento delle carriere negli sport militari e civili, e le implicazioni, ancora parzialmente inattuate, relative agli accomodamenti ragionevoli e all'accesso alle infrastrutture. Centrale è il tema delle protesi sportive, intese non più soltanto come ausili sanitari, ma come strumenti di lavoro, la cui erogazione pubblica apre a una nuova interpretazione del principio di uguaglianza sostanziale.

Il contributo propone infine una lettura integrata delle due riforme, mettendo in evidenza la loro potenzialità come leve per la realizzazione dei progetti di vita individuale, la promozione dell'autonomia e il consolidamento dello sport come elemento strutturale nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. In questo contesto, lo sport si configura sempre più come terreno di sperimentazione giuridica e sociale, in grado di orientare le politiche pubbliche verso un'effettiva attuazione del principio di pari dignità

INDICE

---

PARTE I.....	5
LO SPORT PARALIMPICO TRA INCLUSIONE, REGOLAZIONE E GIURISPRUDENZA .....	5
PARTE II .....	13
QUADRO NORMATIVO INTEGRATO PER L'INCLUSIONE SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ .....	13
BIBLIOGRAFIA .....	25

## PARTE I.

---

### LO SPORT PARALIMPICO TRA INCLUSIONE, REGOLAZIONE E GIURISPRUDENZA

#### 1. *Lo sport come diritto universale e strumento di inclusione*

Lo sport, nella sua natura, si configura come un linguaggio universale in grado di superare ostacoli e favorire l'uguaglianza di opportunità. Esso costituisce un elemento fondamentale per avviare una riflessione sul suo rapporto con il mondo della disabilità, visto attraverso una prospettiva di piena inclusione. È fondamentale sottolineare che la visione inclusiva dello sport per le persone con disabilità non è sempre stata parte integrante della sua storia. In passato, infatti, l'attività sportiva per le persone con disabilità era spesso vista come un mezzo terapeutico, finalizzato prevalentemente al miglioramento delle capacità motorie e, di riflesso, alla qualità della vita. La concezione sportiva si limitava quindi a un approccio riabilitativo, non riconoscendo ancora lo sport come un diritto universale. Con il passare del tempo, tuttavia, è emersa una nuova comprensione del ruolo dello sport nella vita delle persone con disabilità, non solo come strumento di recupero fisico, ma anche come una via per la realizzazione personale, l'inclusione sociale e la piena partecipazione alla vita comunitaria. Questo riconoscimento ha comportato una vera e propria trasformazione culturale e normativa. Lo sport è stato progressivamente considerato non solo come una pratica salutare, ma come un diritto fondamentale che abbate le barriere e promuove la parità di opportunità. A livello legislativo, questa evoluzione ha avuto un impatto profondo, con riforme significative che hanno ridefinito non solo il concetto di disabilità, ma anche le dinamiche del lavoro sportivo, trasformando l'approccio alle persone con disabilità in una prospettiva di inclusione a tutto tondo. La normativa ha così favorito la nascita di un quadro di riferimento che riconosce la disabilità non come una limitazione, ma come una condizione da valorizzare, in cui lo sport assume un ruolo cruciale per lo sviluppo individuale e collettivo. Per comprendere la relazione tra sport e disabilità nelle recenti riforme normative, è essenziale partire dal riconoscimento dello sport come diritto universale e strumento fondamentale di inclusione sociale. Questa visione globale permette di affrontare il legame tra sport e disabilità in maniera costruttiva e proiettata verso il futuro, gettando le basi per un'analisi approfondita delle recenti trasformazioni legislative che hanno avuto un impatto significativo su entrambi gli ambiti: quello del lavoro sportivo, con il D.lgs. 36/2021, e quello della disabilità, con il D.lgs. 62/2024. Il D.lgs. 36/2021 ha sancito il ruolo fondamentale degli operatori sportivi, inclusi quelli impegnati nel settore paralimpico, riconoscendo loro nuovi diritti e tutele. In particolare, questa riforma ha rimodulato il rapporto di lavoro nel settore sportivo, superando la precarietà che tradizionalmente contraddistingueva tali professioni e prestando maggiore attenzione alle esigenze di chi opera per favorire l'inclusione.

Il D.lgs. 62/2024 ha invece introdotto un approccio innovativo alla disabilità, estendendo la protezione giuridica e promuovendo misure concrete per garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, culturale e lavorativa. Entrambi gli interventi normativi si inseriscono in un contesto culturale e legislativo in continua evoluzione, in cui

lo sport paralimpico sta acquisendo sempre più rilevanza, non solo come attività terapeutica, ma come espressione delle capacità atletiche e competenze individuali, contribuendo a superare la visione assistenzialistica che aveva storicamente caratterizzato il settore.

Un elemento cruciale per il riconoscimento delle pari opportunità per gli atleti con disabilità è il sistema di classificazione degli sport paralimpici. Questo sistema suddivide gli atleti in categorie in base a condizioni fisiche, motorie o sensoriali simili, permettendo competizioni e prestazioni paritarie, rispettando le differenti capacità funzionali degli individui. La regolamentazione di questo sistema è fondamentale per una comprensione completa del quadro normativo che disciplina lo sport paralimpico, poiché consente di identificare potenziali problematiche e aree di miglioramento, al fine di garantire una maggiore equità nelle competizioni.

Inoltre, la trasformazione culturale che ha accompagnato la crescente inclusione degli atleti con disabilità ha avuto riflessi positivi anche nel panorama sportivo non paralimpico. L'evoluzione della percezione della disabilità, da una condizione da adattare a una risorsa da valorizzare, ha influenzato anche le pratiche e le politiche delle federazioni sportive. Il passaggio da un modello di "integrazione" — che spesso rischiava di ridurre la disabilità a una situazione da compensare — a un modello di "inclusione", che celebra la diversità come valore, ha rappresentato un punto di svolta anche per il settore scolastico, dove la spinta verso l'inclusione ha contribuito a un cambiamento radicale della concezione di accessibilità e partecipazione.

Nel campo dell'istruzione, infatti, l'evoluzione normativa e le interpretazioni della Corte Costituzionale hanno reso la scuola un laboratorio fondamentale per il superamento delle scuole speciali, riaffermando il diritto universale all'istruzione e promuovendo un ambiente che rispetta la diversità, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della Costituzione. La scuola è diventata quindi il luogo in cui l'integrazione ha ceduto il passo a una vera e propria inclusione, riconoscendo la singolarità di ogni individuo e il valore del suo contributo alla collettività. Questo approccio ha trovato una naturale continuazione nel mondo dello sport, dove l'inclusione non è più vista come un mero adattamento, ma come un'opportunità di crescita per tutti.

Il risultato di questo cambiamento culturale è che oggi gli atleti con disabilità non sono più visti come destinatari passivi di interventi riabilitativi, ma come protagonisti attivi, riconosciuti per le loro competenze e capacità sportive. L'accesso a tutte le competizioni, dai Giochi Paralimpici alle attività scolastiche, ha aperto nuove opportunità anche a livello economico, trasformando quello che una volta era considerato un "costo sociale" in una risorsa. L'inclusione sportiva, quindi, non solo ha migliorato la qualità della vita delle persone con disabilità, ma ha anche contribuito a un cambiamento nelle politiche economiche e professionali legate allo sport, creando un "mercato" in espansione, che include attività paralimpiche, la produzione di attrezzature specializzate, la progettazione di impianti accessibili e la formazione di istruttori qualificati.

In questo contesto, lo sviluppo dello sport integrato rappresenta un passo ulteriore verso la piena inclusione. Le regole adattate per permettere a chiunque, indipendentemente dalle

proprie capacità, di partecipare attivamente alle competizioni sono la chiave per costruire un ecosistema sportivo che sia veramente inclusivo. Questo approccio non solo promuove una cultura dell'accessibilità, ma stimola anche la crescita di una società più equa, dove ogni individuo ha l'opportunità di contribuire secondo le proprie potenzialità.

### ***2. Regolamenti e criteri di classificazione degli sport paralimpici***

La trasformazione nella percezione della disabilità nello sport, da condizione da riabilitare a *status* di atleta a tutti gli effetti, trova conferma nelle modalità di definizione delle cosiddette regole di classificazione degli sport paralimpici. Queste regole non si basano più esclusivamente su criteri medici, ma tengono conto anche di aspetti tecnico-sportivi, a dimostrazione del fatto che, nell'ordinamento sportivo, non si parla più di disabili, bensì di atleti con differenti capacità fisiche o psichiche, valutate in funzione della disciplina e del contesto competitivo specifico.

In origine, i sistemi di classificazione consideravano unicamente le categorie di disabilità, assegnando agli atleti una classe determinata esclusivamente dalla diagnosi medica, indipendentemente dallo sport praticato. Attualmente, invece, la classificazione non si limita all'individuazione della disabilità, ma si concentra principalmente sull'impatto che le diverse condizioni possono avere sulla prestazione sportiva in relazione alla disciplina specifica. In relazione a questa "evoluzione", ogni Federazione sportiva paralimpica ha adottato un proprio sistema di classificazione "funzionale", in conformità con le categorie generali di disabilità stabilite dal cosiddetto Codice della classificazione. Questo sistema assegna un punteggio che riflette le funzioni che l'atleta con disabilità è in grado di esprimere, consentendo così a sportivi con patologie diverse di competere nella stessa categoria. Inoltre, permette che un atleta possa essere considerato idoneo a gareggiare in una determinata disciplina paralimpica, ma non in un'altra, laddove la sua disabilità non comporti un effettivo svantaggio rispetto agli atleti normodotati. Lungi dall'essere un'eccezione, questo criterio è in realtà una prassi consolidata nel mondo sportivo: basti pensare agli sport da contatto, in cui la suddivisione degli atleti per categorie di peso, oltre che per sesso, è considerata essenziale per garantire competizioni equilibrate. Allo stesso modo, il principio di equità nelle competizioni ha guidato anche l'inclusione delle persone con disabilità intellettive nel mondo sportivo, un ambito che ha posto nuove sfide sia dal punto di vista regolamentare che organizzativo, soprattutto a livello agonistico. Un passaggio chiave in questa direzione si è avuto nel 2009 con l'istituzione del "Dipartimento 9" all'interno del CIP, in seguito trasformato nella Federazione Italiana Sport Paralimpici per Disabili Intellettivo Relazionali (FISDIR), affiliata a organismi internazionali come l'INAS e il SUDS. Il Regolamento sanitario e delle classificazioni della FISDIR del 6 febbraio 2021, ad esempio prevede che *«all'atto del primo tesseramento è richiesto un certificato, redatto da un medico del SSN o rilasciato da una struttura convenzionata, che attesti la diagnosi della patologia che ha determinato lo stato di disabilità intellettiva e/o relazionale dell'atleta, indipendentemente se insorta prima o dopo il 18° anno di età, con specifica, ove possibile, del grado (lieve-medio-grave)»*. Altre distinzioni specifiche rilevano sia in relazione agli sport praticabili dalle persone con disabilità intellettivo-relazionali, in base al livello di impegno muscolare o

cardiorespiratorio richiesto, sia rispetto alle cosiddette classificazioni degli atleti, finalizzate a garantire competizioni eque.

L'ingresso nello sport agonistico di atleti con disabilità intellettive, tuttavia, aggiunge alcuni interrogativi delicati, imponendo una approfondita riflessione sulla necessità di un bilanciamento fra diritto all'autodeterminazione e esigenza di protezione. Se da un lato, infatti, la libertà di scelta dell'atleta deve essere garantita, dall'altro è compito dell'ordinamento giuridico stabilire limiti che impediscano situazioni di pericolo per sé e per gli altri. Un equilibrio che appare particolarmente delicato negli sport da contatto o nelle discipline che richiedono un elevato livello di controllo motorio e cognitivo. Un esempio significativo è la scherma, disciplina in cui il regolamento vieta la partecipazione ad atleti con disabilità intellettive per via della difficoltà di garantire il rispetto delle regole durante il combattimento. In altri sport, come il judo agonistico per disabili intellettivo-relazionali, la necessità di mantenere questo equilibrio è risolto attraverso l'introduzione di limitazioni su alcune tecniche pericolose; restrizioni che nel judo non agonistico diventano ancora più stringenti.

### ***3. Interpretazione giurisprudenziale delle regole sportive***

Questa costante attenzione alla sicurezza e all'equità nelle competizioni si inserisce in un quadro più ampio di riconoscimento e valorizzazione dello sport paralimpico, sostenuto anche da importanti sviluppi istituzionali. In questa prospettiva, un passo fondamentale è stato il riconoscimento del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) come ente pubblico per lo sport praticato da persone con disabilità, sancito dal D. lgs. 27 febbraio 2017, n. 43. Il CIP, che in precedenza operava all'interno del CONI come federazione dedicata alle attività sportive per disabili, ha acquisito piena autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio (art. 1 d. D. lgs. 27 febbraio 2017, n. 43), rafforzando il suo ruolo nella promozione e regolamentazione dello sport paralimpico in Italia.

Tuttavia, l'inclusione nello sport non si misura solo nella rimozione di barriere evidenti, ma anche nel superamento di ostacoli culturali e normativi. La presenza di regolamenti che ancora oggi escludono atleti con disabilità da competizioni ufficiali dimostra quanto il percorso verso una reale parità sia ancora incompleto. Un caso emblematico riguarda la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) del 25 gennaio 2022, che ha condannato la Serbia per discriminazione nei confronti di due scacchisti non vedenti. Gli atleti, entrambi plurimedagliati nelle Olimpiadi di Scacchi per non vedenti, avevano denunciato il mancato riconoscimento di premi, incentivi economici e diplomi onorari, che invece erano stati assegnati senza riserve agli scacchisti normodotati. La Corte ha stabilito che, pur essendo legittimo per le autorità serbe riservare determinati riconoscimenti solo ai risultati di massimo livello, non vi era alcuna giustificazione ragionevole per escludere gli atleti non vedenti da tali benefici, a parità di meriti sportivi. Parimenti di assoluto interesse – anche per il suo intervento su un tema ancora non oggetto di interpretazione giurisprudenziale – la sentenza del 7 maggio 2024, n. 507 dei giudici della Corte d'Appello di Torino, che nel confermare l'ordinanza 13 febbraio 2023 del Tribunale di Biella, ha riconosciuto il comportamento discriminatorio della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) nei



confronti di un ragazzo con disabilità intellettivo-relazionale. La Federazione non aveva, infatti, consentito ad giovane che, in passato aveva partecipato a competizioni nella categoria *Intellectual Disability*, di gareggiare nella categoria *Junior Sport*, nonostante fosse in possesso di un certificato di idoneità sportiva agonistica rilasciato dall'Istituto di Medicina dello Sport. Il ragazzo, appassionato di ciclismo fuoristrada, avendo dimostrato di non aver bisogno di particolari adattamenti, aveva espresso il desiderio di gareggiare con i suoi coetanei. Nonostante il ragazzo avesse ottenuto un certificato di idoneità sportiva, la Federazione aveva rifiutato la sua partecipazione alle competizioni, impedendogli di gareggiare alle stesse condizioni degli altri atleti. Questo diniego si fondava sulla sua disabilità, che veniva utilizzata come giustificazione per l'esclusione dalle competizioni. Tuttavia, nel respingere l'appello presentato dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI), la Corte ha chiaramente ribadito un principio fondamentale: la disabilità non può essere un criterio legittimo per escludere una persona dall'attività agonistica, qualora questa soddisfi tutti i requisiti richiesti per la partecipazione. La decisione della Corte ha posto l'accento sulla necessità di garantire pari opportunità a tutti gli atleti, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, affermando che la disabilità non può essere considerata un ostacolo insormontabile per chi desidera competere ad alti livelli, sempre che rispetti le stesse condizioni tecniche e di preparazione degli altri partecipanti. Questo pronunciamento si inserisce in un contesto più ampio di inclusione, dove la capacità sportiva e la preparazione individuale sono gli unici fattori determinanti per l'ammissione alle competizioni, mettendo in discussione pregiudizi e pratiche discriminatorie che limitano la piena partecipazione delle persone con disabilità nel mondo sportivo.

Il comportamento della Federazione è stato giudicato discriminatorio, perché fondato su una rigida separazione tra atleti con e senza disabilità, senza tener conto delle effettive capacità individuali. D'altra parte i giudici hanno evidenziato come altre federazioni italiane consentissero la partecipazione di atleti con disabilità senza esclusioni arbitrarie.

Particolarmente significativo è il fatto che, nel corso del procedimento, la Federazione abbia modificato il proprio regolamento per permettere, in certi casi, la partecipazione di atleti con disabilità intellettivo-relazionali a gare agonistiche. D'altra parte, confermando la decisione di primo grado, la Corte ha imposto alla Federazione di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione agonistica del ragazzo, creando un precedente significativo per il diritto allo sport inclusivo in Italia.

Il caso della Federazione Ciclistica Italiana richiama alla memoria una fattispecie simile collegata alla revisione del regolamento della *World Para Athletics* per il biennio 2018-2019, che aveva riconosciuto un vantaggio competitivo per gli atleti che utilizzano protesi rispetto a quelli che ne sono privi. Nel gennaio 2018, infatti, l'*International Paralympic Committee* aveva introdotto nuove normative sulla classificazione degli atleti, istituendo nuove categorie per le discipline di corsa e salto. Tra queste, la categoria T42-44, che include atleti con disabilità agli arti inferiori che non utilizzano protesi, e la categoria T61-64, riservata ad atleti con disabilità agli arti inferiori che fanno uso di dispositivi protesici. Sulla scorta di questa introduzione il Comitato aveva provveduto ad aggiornare le *Competition Rules*, stabilendo che, nelle gare su pista, gli atleti appartenenti alla categoria T61-64 debbano competere esclusivamente con altri atleti che utilizzano dispositivi protesici. Questa

affermazione trovava fondamento nel fatto che *“recenti scoperte indicano che l’uso di dispositivi protesici può fornire un vantaggio in termini di prestazioni”*. Nella sezione *Classification Hierarchy* allegata alle *Competition Rules*, si prevedeva che gli atleti di entrambe le categorie potessero gareggiare insieme, sollevando il rischio di compromettere il principio di parità. Se si fosse dato seguito correttamente al presupposto la conseguenza avrebbe dovuto essere la creazione di categorie differenziate tra gli atleti con disabilità agli arti inferiori che usano protesi e quelli che non ne fanno uso. Tuttavia, pur prevedendo nuove classificazioni, il regolamento non ha garantito che le competizioni fossero effettivamente separate, costringendo così gli atleti che gareggiano senza protesi, a competere con atleti dotati di supporti tecnologici avanzati. Questa distorsione competitiva ha avuto come conseguenza che molti atleti privi di protesi non sono stati in grado di qualificarsi per le Paralimpiadi di Tokyo 2020. La vicenda è stata così posta alla attenzione del Parlamento Europeo<sup>1</sup>, che ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea, in quanto l’applicazione rigida del regolamento WPA, senza la garanzia di una competizione separata per gli atleti senza protesi, può dare luogo ad una discriminazione indiretta, in quanto, pur non escludendo formalmente gli atleti dalla competizione, avvalta diversi punti di partenza. In risposta a questa sollecitazione la Commissione Europea ha ribadito che gli atleti che si ritengono danneggiati dalle regole sportive possono agire per vie legali a livello nazionale, presentando ricorsi amministrativi o giurisdizionali per ottenere tutela<sup>2</sup>. I casi sopra esposti evidenziano come le regole sportive, se applicate rigidamente e senza una valutazione oggettiva delle capacità degli atleti, possano tradursi in atti discriminatori, violando i principi di pari opportunità nello sport.

Da un punto di vista che va oltre le considerazioni giuridiche, è possibile osservare come il tema della discriminazione legato all’uso delle protesi nelle gare paralimpiche sia intrinsecamente connesso anche a questioni economiche. Infatti, se il supporto finanziario per l’acquisto e l’adeguamento di queste tecnologie non è sufficiente, si rischia di creare un divario tra gli atleti che hanno accesso a protesi avanzate e quelli che, invece, non possono permettersi tali strumenti per motivi economici. Questo squilibrio rischia di compromettere la parità di opportunità nella competizione, determinando una discriminazione che non riguarda solo l’aspetto fisico, ma anche la possibilità di accedere alle risorse necessarie per garantire una partecipazione equa. Le protesi avanzate, infatti, sono spesso determinanti per le performance degli atleti paralimpici, poiché permettono loro di esprimere al massimo

---

<sup>1</sup> Interrogazione parlamentare - E-002872/2018

<sup>2</sup> IT E-002872/2018 Risposta di Tibor Navracsics a nome della Commissione europea (31 luglio 2018) *“A norma dell’articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il ruolo dell’Unione europea nel settore dello sport si limita a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport.*

*La Commissione considera lo sport un importante strumento di inclusione delle persone con disabilità e promuove la loro partecipazione agli eventi sportivi europei. Essa ha sostenuto i Giochi olimpici speciali europei in Polonia nel 2010, i Giochi olimpici speciali mondiali in Grecia nel 2011, i Giochi paralimpici giovanili nella Repubblica ceca nel 2012, i Giochi olimpici speciali estivi nel 2014 e l’edizione invernale dei Giochi olimpici speciali mondiali in Austria nel 2017. La Commissione riconosce l’autonomia degli organi di governo dello sport quale principio fondamentale dell’organizzazione dello sport. I cittadini che si ritengono lesi dalle regole sportive oggetto dell’interrogazione hanno il diritto di presentare ricorso giurisdizionale o amministrativo a livello nazionale, al fine di ottenere riparazione”.*

le proprie capacità fisiche. Quando l'accesso a queste tecnologie dipende dalla disponibilità economica, si rischia di compromettere il principio di uguaglianza, poiché alcuni atleti sarebbero costretti a competere in condizioni sfavorevoli rispetto ad altri. Questo solleva la necessità di politiche che garantiscano il supporto economico adeguato per tutti, per evitare che le disuguaglianze economiche diventino un ulteriore ostacolo alla piena inclusione nello sport.

Con ripercussioni non solo sugli atleti che gareggiano a livello agonistico ma anche su quelli che gareggiano ad altri livelli, compreso quello amatoriale. Uscendo dalla logica della stretta competizione, infatti, un sistema di finanziamento equo e accessibile dovrebbe essere di garanzia non solo nel senso di offrire le stesse opportunità di accesso alle migliori soluzioni protesiche ma anche di inclusione e benessere – inteso come miglioramento delle condizioni di vita - per chiunque abbia una disabilità<sup>3</sup>. Nonostante i significativi progressi normativi e le numerose iniziative istituzionali volte a promuovere l'inclusione, persistono ancora una serie di ostacoli che limitano la piena partecipazione degli atleti con disabilità. Questi ostacoli, che vanno oltre le barriere legali, si manifestano in vari ambiti, tra cui l'accessibilità delle strutture sportive, la mancanza di formazione adeguata per gli operatori sportivi e la carenza di risorse economiche per garantire pari opportunità. Inoltre, il cambiamento culturale necessario affinché la disabilità venga percepita come una condizione da valorizzare piuttosto che come un ostacolo continua ad essere un processo lungo e complesso. Molte federazioni sportive, ad esempio, non hanno ancora implementato appieno politiche che favoriscano una partecipazione equa, e in alcune aree geografiche mancano le infrastrutture adeguate per permettere agli atleti con disabilità di competere alle stesse condizioni degli altri. Questi fattori, insieme ad altri, continuano a rappresentare barriere significative, impedendo una vera inclusione e mettendo in luce la necessità di interventi più incisivi e di una visione a lungo termine che superi le sfide attuali.

Questa osservazione emerge chiaramente nel Piano di lavoro dell'UE 2024 - 2027 sullo sport, che ha ribadito la necessità di eliminare discriminazioni per garantire pari opportunità<sup>4</sup>. Un concetto che viene richiamato proprio con riferimento ai "diritti e condizioni di lavoro degli atleti, in particolare quelli relativi alla partecipazione a eventi sportivi". D'altra parte

---

<sup>3</sup> Un esempio significativo è il Decreto del Ministero della Salute del 22 agosto 2022, che ha introdotto misure sperimentali per garantire agli atleti con disabilità fisica l'accesso ad ausili, ortesi e protesi tecnologicamente avanzate per la pratica sportiva. Il decreto riconosce che gli invalidi civili amputati di arto, così come coloro che sono affetti da paraparesi, paraplegia o tetraparesi, possono beneficiare di queste attrezzature per lo svolgimento di attività motorie o sportive amatoriali, purché abbiano un'età compresa tra i dieci e i sessantaquattro anni. L'attuazione delle misure previste dal decreto è demandata alle singole regioni, che hanno la responsabilità di definire tempi e modalità di presentazione delle domande, nonché di erogare i contributi Emilia-Romagna: Ha stanziato 415.000 euro per l'erogazione di contributi destinati all'acquisto di protesi e ausili sportivi per persone con disabilità fisiche. Le domande possono essere presentate alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti, corredate da certificazione medica e documentazione ISEE. Lombardia: Ha pubblicato un avviso per l'erogazione di contributi destinati all'acquisto di ausili e protesi per attività ludico-motorie o sportive amatoriali individuali per persone con disabilità fisiche. Le domande possono essere presentate online attraverso il portale regionale, previa autenticazione tramite SPID o altri sistemi di identificazione digitale

<sup>4</sup> Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (1 luglio 2024 – 31 dicembre 2027) - C/2024/3527

antecedentemente nelle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea *“sull'accesso allo sport per le persone con disabilità”* del 2019 era già stato sottolineato come le persone con disabilità fossero soggette ad una serie di svantaggi sociali, strutturali ed economici che ostacolano la loro partecipazione alle attività sportive<sup>5</sup>. Un tema questo ripreso anche nella *“Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030”*<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Forti criticità permangono anche in relazione ad uno degli elementi chiave per l'inclusione ovvero le barriere architettoniche negli impianti sportivi, ancora oggi presenti in molte strutture pubbliche e private. In questa direzione si è mosso il CONI con la delibera del 25 giugno 2008, n. 1379, che ha introdotto le *“Norme per l'impiantistica sportiva, comprendenti misure specifiche per l'accessibilità degli impianti alle persone con disabilità”*.

<sup>6</sup> *Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*, COM(2021) 101 final 3 marzo 2021.

## PARTE II

---

### QUADRO NORMATIVO INTEGRATO PER L'INCLUSIONE SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

#### *1. Il d.lgs. 36/2021: il lavoro dell'atleta disabile e gli accomodamenti ragionevoli*

Il continuo dialogo tra ordinamenti, necessariamente supportato dai progressi della scienza medica, crea le condizioni per garantire la piena tutela delle aspettative degli atleti con disabilità, non solo in termini di partecipazione alle competizioni, ma anche di accesso alle opportunità professionali nel mondo dello sport. Un esempio in tale senso è rappresentato dal D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante *“Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo,”* in attuazione dell'art. 5 della l. 8 agosto 2019, n. 86, *“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”*. Senza dubbio alcuno la riforma dello sport introdotta nel 2021 ha segnato un passo significativo nel riconoscimento delle pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso al lavoro sportivo.

Questo aspetto è trattato all'interno del Titolo VI del D.lgs. 36/2021, in particolare come sopra ricordato negli articoli 43-48, che regolano l'inserimento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali nei Gruppi civili dello Stato, nei Gruppi sportivi delle Forze Armate militari e nei Gruppi sportivi della Guardia di Finanza. L'art. 44, in particolare, disciplina l'accesso degli atleti paralimpici ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato, equiparando la loro posizione a quella degli atleti normodotati. Al di là di questo, tuttavia, è dato rilevare come nell'art. 2, lett. d) del medesimo decreto, ovvero quell'articolo che definisce il lavoratore sportivo, non vi sia alcun esplicito riferimento alla condizione di disabilità. In mancanza di un intervento normativo che chiarisca che le protezioni e le opportunità attribuite ai lavoratori sportivi si estendono in modo inequivocabile anche ai lavoratori con disabilità, gli interpreti potrebbero trovarsi in difficoltà nel garantire una protezione adeguata ai lavoratori sportivi. L'assenza di riferimenti espliciti potrebbe essere colmata solo attraverso un'opera interpretativa *“proattiva”*. Non può essere trascurato, infatti, il contesto complessivo nel quale l'art. 2, lett. d) si inserisce, che consente di ritenere che lo status di disabilità possa essere una caratteristica del lavoratore sportivo. Il riferimento è, ad esempio, all'art. 15, comma 3, che stabilisce l'obbligo per gli atleti tesserati di rispettare le norme del CONI, del CIO, del CIP e dell'ICP; l'art. 25 del D.lgs. 36/2021, che espressamente ritiene applicabili al lavoratore sportivo gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, incluse quelle paralimpiche; l'art. 13 del decreto, che menziona la presenza del lavoratore sportivo nel contesto della Costituzione e l'affiliazione delle società sportive professionistiche. Inoltre, tale articolo specifica che le società e le associazioni sportive devono garantire il rispetto del principio di pari opportunità nell'accesso alle attività sportive. Per altro verso, e a chiusura del quadro normativo, si ricorda l'art. 50 del D.lgs. 36/2021, che stabilisce che l'attività svolta dagli atleti paralimpici tesserati presso i Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato, per almeno tre anni, costituisce titolo preferenziale nelle assunzioni obbligatorie

previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Il comma 2 dello stesso articolo, modifica altresì l'art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, aggiungendo nel corso del testo il comma 20-bis, che riconosce valore *“preferenziale”* all'esperienza maturata in ambito sportivo militare per l'accesso ai pubblici concorsi. Sempre con riferimento alla disciplina lavoristica, l'attenzione va all'art. 51 del D.lgs. 36/2021 che stabilisce che il personale disabile impiegato in attività sportive di carattere professionistico abbia diritto a un trattamento economico e previdenziale equivalente a quello dei lavoratori normodotati, a parità di qualifica e di livello di competizione.

Nonostante la disciplina presenti alcune lacune o *“strappi”* nelle sue disposizioni, un'analisi complessiva delle normative in vigore consente di affermare che sono stati comunque introdotti elementi significativi per regolamentare l'accesso al lavoro sportivo per le persone con disabilità. Questi sviluppi normativi rappresentano un passo importante verso una maggiore inclusione e una gestione più strutturata delle carriere sportive degli atleti disabili, garantendo loro diritti e tutele in ambito lavorativo. Tuttavia, non si può ignorare che alcune aree della regolamentazione avrebbero potuto beneficiare di un'attenzione più approfondita. In particolare, temi come l'equità salariale, le opportunità di carriera a lungo termine e l'adattamento delle strutture di supporto alle specifiche esigenze degli atleti disabili avrebbero potuto essere trattati con maggiore dettaglio. La mancanza di interventi normativi mirati su questi aspetti lascia ancora spazi di inadeguatezza che potrebbero limitare il pieno sviluppo delle potenzialità degli atleti con disabilità, impedendo loro di accedere a una carriera sportiva paritaria e ben strutturata.

Lo sport, infatti, non è comunemente percepito solo come un'attività professionale, ma anche come uno strumento attraverso cui le persone possono esprimere la propria personalità e le proprie capacità individuali. Questo aspetto fondamentale della cultura sportiva è ampiamente riconosciuto dal D.lgs. 36/2021, che non si limita a regolamentare l'aspetto lavorativo del settore, ma include tra gli obiettivi della riforma anche quello di *“incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive”*, un passo significativo verso il pieno inserimento delle persone con disabilità nella società. La consapevolezza di questo principio riflette l'intenzione di superare la mera visione dello sport come un lavoro, ponendo l'accento sulla sua funzione sociale e inclusiva. L'accesso alle infrastrutture sportive per le persone con disabilità non è solo una questione di accessibilità fisica, ma rappresenta un'opportunità per favorire il benessere psicologico, il miglioramento delle competenze e una maggiore partecipazione attiva alla vita comunitaria. In questo modo, il decreto sottolinea l'importanza di abbattere le barriere, non solo quelle fisiche, ma anche quelle culturali e sociali, affinché lo sport diventi un vero strumento di inclusione per tutti.

Un obiettivo che, tuttavia, non ha trovato attuazione nei successivi articoli del decreto stesso; non esiste, infatti, alcuna disposizione che garantisca la rimozione di quegli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di partecipare su base paritaria allo sport.

Una lacuna che appare ancora più grave di fronte alle modifiche all'art. 33 della Costituzione, che hanno portato all'inserimento dello sport nella Carta Costituzionale. Il valore etico dell'art. 33 della Costituzione non può che tradursi in un impegno morale e

sociale di garanzia per tutti gli atleti, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, delle stesse opportunità.

Un impulso fondamentale viene in questo caso dal riconoscimento delle protesi e degli ausili necessari allo svolgimento di uno sport di un atleta disabile. Un'apertura sulla quale, a causa dei possibili effetti e connessioni con alcune disposizioni del D.lgs. 62/2024, è necessario analizzare partitamente. Un primo intervento in questo ambito si è avuto con il comma 3-bis, dell'art. 104 della l. 17 luglio 2020, n. 77 convertita, con modificazioni, nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), contenente *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*. In tale sede veniva stabilito che, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale avrebbe provveduto all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo veniva incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Lo stesso testo normativo prevedeva che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fossero definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale. Con il D.M. del Ministero della Salute del 22 agosto 2022<sup>7</sup> vengono stabiliti, seppure in via di sperimentazione, i criteri per l'erogazione di ausili, ortesi e protesi di alta tecnologia destinati alle attività sportive amatoriali per persone con disabilità fisica e, parimenti, vengono indicati i criteri di riparto delle risorse fra le regioni. In particolare ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto si stabilisce che *“la sperimentazione prevede l'erogazione, a carico del fondo di cui all'art. 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di una protesi distinta da quella per uso quotidiano, destinata esclusivamente all'attività sportiva, con la componente ad alta tecnologia inclusa, al fine di evitare il rischio di danneggiamento o di usura precoce della protesi ad uso quotidiano”*. Solo una parte delle Regioni ad oggi ha dato attuazione, con proprie delibere, al contenuto del decreto

---

<sup>7</sup> V. Decreto del Ministro della Salute del 27 agosto 1999, numero 332, in G.U. 20 dicembre 2022, n. 296. Questo decreto ha stabilito norme chiare per le prestazioni di assistenza protesica all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, delineando le modalità di erogazione e le tariffe applicabili. Una delle disposizioni più significative di questo decreto è il comma 5 dell'articolo 1, che introduce una flessibilità cruciale per i pazienti. Infatti, permette agli assistiti di scegliere un dispositivo protesico non incluso nel nomenclatore standard, purché vi sia una equivalenza funzionale, riconosciuta dallo specialista prescrittore. In questi casi, l'ente sanitario autorizza la fornitura e assicura un rimborso equo, limitato alla tariffa del dispositivo standard equivalente. Questo rappresenta un passo avanti notevole per l'individualizzazione del trattamento sanitario, garantendo che le esigenze specifiche di ogni paziente possano essere meglio soddisfatte.

In aggiunta, è essenziale menzionare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, che ha aggiornato i livelli essenziali di assistenza. Questo aggiornamento include importanti riferimenti all'assistenza protesica, evidenziando l'impegno continuo del nostro sistema sanitario nel garantire che tali prestazioni non solo siano mantenute agli standard più elevati, ma anche regolarmente rinnovate per riflettere il progresso tecnologico e le crescenti esigenze della nostra popolazione.

*“assegnando alle Aziende sanitarie regionali il compito di organizzare avvisi pubblici aziendali ai fini dell'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica, nei limiti dei tetti di spesa”*<sup>8</sup> ovvero *“di demandare alla DG Welfare ed alla DC Programmazione e relazioni esterne- U, O, Sport e Giovani l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento”*<sup>9</sup>. Più o meno nello stesso scorcio temporale l'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha istituito il “Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ove si prevede che i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo vengano definiti annualmente tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze e altri Ministri interessati. L'11 aprile 2024, è stato emanato un decreto che ha destinato 1.500.000 euro del Fondo alle iniziative per promuovere l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità, utilizzando ausili sportivi. Un accordo tra il Dipartimento per lo Sport, il Comitato Italiano Paralimpico l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, firmato il 30 luglio 2024, ha poi definito le norme procedurali per l'erogazione di queste risorse finanziarie, destinate alle società e associazioni sportive che forniscono gratuitamente ausili sportivi alle persone con disabilità. Sebbene, quindi, il D.lgs. 36/2021 non enunci esplicitamente il principio delle pari opportunità nell'accesso alla pratica sportiva, la questione al di fuori del contesto del decreto non è stata del tutto ignorata. Sarebbe stato auspicabile che tutto questo fosse stato fatto adottando un linguaggio più esplicito tutto interno al decreto al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero tradursi non solo in disomogeneità di tutela ma anche e soprattutto in disomogeneità di opportunità.

---

<sup>8</sup> Delib. G.R. 04/05/2023, n. 673 - Emilia-Romagna

<sup>9</sup> Delib. G. R. 24/07/2023, n. 12/718 – Lombardia ma anche della Delib. G.R. n. 12/1874 del 2024, nonché del decreto Direzione Generale Welfare n. 18053 del 16 novembre 2023 D. Dirett. reg. 16/11/2023, n. 18053 – Lombardia e da ultimo per la riapertura dei termini Delib.G. R. 15/04/2024, n. 12/2172 - Lombardia



### *2. La sinergia tra il d.lgs. 62/2024 e la riforma dello sport: una nuova opportunità per l'integrazione delle persone con disabilità nel contesto sportivo*

A distanza di pochi anni dall'entrata in vigore D.lgs. 36/2021, è stato adottato un altro provvedimento cruciale per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità: il D.lgs. 62/2024, che ha ridefinito le politiche di inclusione e accessibilità. Uno degli aspetti innovativi – fra i tanti – che appare particolarmente rilevante per il tema dello sport in connessione con gli strumenti introdotti o diversamente regolati dalla riforma è degli accomodamenti ragionevoli.

Il D.lgs. 62/2024, in attuazione della Direttiva UE 2019/1158, sottolinea l'importanza degli accomodamenti ragionevoli quale strumento atto a garantire la piena inclusione delle persone ed andando ad allargare i confini applicativi di un istituto che aveva visto la sua genesi nei contesti lavorativi. L'art. 17 del decreto inserisce così all'interno della l. 104/1992 l'art. 5-bis ai sensi del quale *“Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato”*.

Questo principio ha implicazioni dirette anche per il mondo dello sport, sia a livello agonistico che amatoriale. Si offre alla riflessione critica l'idea che anche la mancanza di regolamenti inclusivi possa costituire una discriminazione indiretta, nella misura in cui impedisce agli atleti con disabilità di partecipare alle competizioni a parità di condizioni con gli altri. Proprio questa disposizione del D.lgs. 62/2024 potrebbe essere interpretata estensivamente per affermare che anche nello sport esiste l'obbligo di garantire la partecipazione su base di uguaglianza. Rafforzando, quindi, quanto già previsto dall'art. 2 della l. 67/2006 che stabilisce che le persone con disabilità non possono essere discriminate nei diversi ambiti della vita sociale, incluso lo sport. Questo porterebbe, ad esempio, a rivalutare i regolamenti che consentono di non tenere in considerazione le diverse situazioni. Certamente fermandosi ogni qual volta l'onere non sia proporzionato e le modifiche non sostenibili in considerazione del fatto che uno degli aspetti chiave degli accomodamenti ragionevoli dovrebbe essere proprio il bilanciamento tra le esigenze dell'atleta con disabilità e l'onere organizzativo e finanziario per le federazioni. Se la creazione di una categoria separata per atleti senza protesi dovesse comportare costi eccessivi o un numero troppo ridotto di partecipanti, si potrebbe valutare un'alternativa che mantenga l'equità senza compromettere la sostenibilità delle competizioni. I casi giudiziari in Italia e a livello internazionale mostrano che le discriminazioni nello sport non derivano solo da esclusioni dirette, ma spesso da regolamenti obsoleti o male applicati. Applicare il concetto di accomodamento ragionevole significa non solo modificare le regole, ma anche trasformare la cultura sportiva, affinché lo sport sia realmente accessibile a tutti.

C'è un altro e diverso campo nel quale i punti di contatto fra accomodamento ragionevole e sport appare ancora più calzante. Ci si intende riferire alle possibili connessioni esistenti fra accomodamento ragionevole e protesi nel diritto al lavoro dell'atleta disabile. Una

connessione di non difficile dimostrabilità in quanto basata sul principio dell'uguaglianza sostanziale, ovvero sulla necessità di adottare misure che consentano alla persona con disabilità di svolgere la propria attività sportiva e lavorativa su base di parità con gli altri. In questo caso il riferimento normativo rimane quello di cui all'art. 3, comma 3 bis, del D.lgs. 216/2003 che stabilisce che *“ al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”*. Questa disposizione normativa se applicata all'ipotesi di un atleta disabile dovrebbe garantire che gli strumenti e le condizioni di lavoro – inclusa la protesi sportiva – siano adeguati e personalizzati in modo da non costituire un ostacolo alla carriera dell'atleta. D'altra parte le protesi sportive non sono solo dispositivi medici, ma nel settore dello sport sono strumenti fondamentali per garantire che un atleta con disabilità possa svolgere la sua attività sportiva in condizioni di parità con gli altri lavoratori sportivi. Difficile mettere in dubbio che se un atleta disabile ha diritto a competere come lavoratore sportivo, allora l'uso di protesi specifiche per la disciplina sportiva rientra tra le misure di accomodamento ragionevole. D'altra parte al suo diritto corrisponderebbe l'obbligo del datore di lavoro sportivo (Federazione, Gruppo Sportivo Militare, Club Professionistico) di fornire supporto nell'acquisto, manutenzione e sostituzione della protesi necessaria per la prestazione agonistica, esattamente come un'azienda fornisce strumenti ergonomici o tecnologie assistive per lavoratori con disabilità. L'attuale normativa sul lavoro sportivo riconosce gli atleti paralimpici come lavoratori, ma non prevede esplicitamente il diritto all'accomodamento ragionevole né specifica il ruolo delle protesi in questo contesto. Tuttavia, questo potrebbe essere ricavato da alcuni articoli letti ed interpretati in combinazione fra loro. Si pensi all'art. 50 del D.lgs. 36/2021 che prevede che l'esperienza maturata negli sport paralimpici nei Gruppi Sportivi Militari e nei Corpi Civili dello Stato costituisca titolo preferenziale per l'accesso al lavoro pubblico. Una disposizione che deve essere letta in connessione con la l. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili che ha al suo interno diverse disposizioni che stabiliscono che i datori di lavoro devono adottare misure per eliminare le barriere all'inclusione lavorativa.

Ad opporsi ad una richiesta di accomodamento ragionevole rimarrebbe, quindi, il solo limite dell'onere sproporzionato. Così ad esempio allorquando il costo delle protesi fosse estremamente elevato e non esistessero fondi pubblici o privati sufficienti, il datore di lavoro sportivo potrebbe sostenere di non essere in grado di garantire il supporto.

Al di fuori di questa ipotesi, negare l'accesso alle protesi o limitarne l'utilizzo senza giustificazione adeguata potrebbe costituire una violazione del principio di equità nel lavoro sportivo.

### *3. L'integrazione dello sport nel progetto di vita individuale*

Le attività sportive, intese in senso lato, non sono solo delle attività che hanno come essenziale caratteristica l'esercizio fisico o la competizione, ma rappresentano anche un importante strumento di crescita personale e d'inclusione. Molte ricerche dimostrano, infatti, come lo sport abbia una funzione determinante nell'ambito della promozione del benessere psicofisico e dell'autonomia individuale. Una funzione questa che risulta fondamentale per le persone con disabilità, nella misura in cui proprio lo sport consente loro di partecipare alla vita sociale e di superare, tramite esso, barriere fisiche e culturali.

In questo contesto, una spinta innovativa può essere colta in quella parte del D.lgs. 62/2024 che introduce il Progetto di Vita individuale personalizzato e partecipato. Si tratta di un'idea che era prevista e sviluppata nell'art. 14 della l. 328/2000 che aveva riconosciuto alle persone con disabilità la possibilità di attivare un Progetto di vita individualizzato<sup>10</sup>. Tale articolo, infatti, prevedeva che *“per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale”*. L'attivazione di un Progetto di vita non avrebbe, quindi, potuto essere ricondotta esclusivamente ad una risposta assistenziale, spesso di natura emergenziale, ma avrebbe dovuto tradursi in un insieme coordinato di interventi che, in conformità ai principi sanciti dalla l. 328/2000, avrebbe dovuto garantire un approccio integrato alla presa in carico della persona. Nell'ambito delle risorse disponibili, la legge prevedeva che fossero i comuni d'intesa con le aziende sanitarie locali a realizzare il progetto di vita qualificato dalla legge stessa – art. 22, comma 2, lett. f) – come *“livello essenziale delle prestazioni sociali”*<sup>11</sup>. Tuttavia, le progettualità sviluppate in base a questa disposizione normativa hanno trovato scarsa attuazione, sia a causa delle difficoltà nel coordinamento tra le figure coinvolte nella costruzione del percorso sia nella gestione integrata dei vari interventi a sostegno della vita delle persone con disabilità<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Ai sensi della l. 328/2000 il documento, redatto dai Comuni in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali su richiesta dell'interessato, serve a favorire l'integrazione delle persone disabili nella vita familiare, sociale, scolastica, professionale e lavorativa, definendo, sulla base della valutazione diagnostico-funzionale e delle risorse disponibili, le prestazioni sanitarie e riabilitative a carico del Servizio sanitario nazionale; i servizi alla persona forniti dal Comune; le misure economiche per contrastare povertà, emarginazione ed esclusione sociale; eventuali sostegni per il nucleo familiare. Per una applicazione pratica v. L. Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 41, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".

<sup>11</sup> TAR Valle d'Aosta, 14 gennaio 2019, n. 2 dove i giudici ricordano che il diritto al progetto individuale non può essere limitato da questioni organizzative o finanziarie ma deve garantire una presa in carico globale della persona con disabilità, al fine di assicurare la piena inclusione sociale. In precedenza v., TAR Catanzaro, 12 aprile 2013, n. 440

<sup>12</sup> Sulla necessaria realizzazione del progetto di vita v., TAR Reggio Calabria, 5 ottobre 2023 n. 748 che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata predisposizione del progetto individuale, sottolineando l'importanza di tale strumento per garantire i diritti delle persone con disabilità; TAR Campania, 26 agosto 2022 n. 5501 che ha stabilito che il Comune ha l'obbligo di adottare il piano individuale per la persona con disabilità, in collaborazione con la ASL competente, entro un termine definito. Nel caso specifico, il Comune si era limitato a richiedere informazioni alla ASL senza procedere alla predisposizione del piano, violando così l'obbligo previsto dall'art. 14 della l. 328/2000; TAR Sicilia, 14 marzo

Nel mutato contesto normativo introdotto dal Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il progetto di vita per la persona con disabilità prende avvio con una valutazione condotta da un'équipe multidisciplinare, finalizzata all'analisi dei bisogni, delle risorse e del contesto di vita. Il decreto individua, ancora una volta, nell'Unità di Valutazione Multidimensionale Disabilità (UVMD) il soggetto deputato a garantire il coordinamento – recte: l'integrazione sostanziale – tra i diversi piani di intervento. Ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto, l'UVMD è composta da figure professionali di ambito sanitario e sociale, con la partecipazione attiva della persona con disabilità, che può essere esercitata anche per il tramite del rappresentante legale, della famiglia o di altri soggetti liberamente individuati dalla persona stessa, nel rispetto del principio di massima autodeterminazione e apertura relazionale. Tutte le disposizioni sembrano sottolineare quanto espresso dall'art. 19 del decreto che prevede che nel Progetto di vita individuale venga *“assicura[to] il coordinamento tra i piani di intervento previsti per ogni singolo contesto di vita e dei relativi obiettivi”*.

Questo scopo è messo in evidenza non solo dalla concatezione dei vari passaggi procedurali ma anche dall'attribuzione di specifiche competenze ad altri soggetti che possono affiancare la persona con disabilità nel suo percorso di autodeterminazione. Su questo punto il legislatore recepisce quell'orientamento consolidato in dottrina e giurisprudenza - ribadito anche nella relazione di accompagnamento al decreto - secondo cui il progetto di vita non può ridursi ad una mera sommatoria eterogenea di prestazioni e servizi, bensì deve configurarsi come un piano integrato, unitario e coerente, fondato sulla messa in relazione funzionale degli interventi.

Il modello procedurale proposto si arricchisce di ulteriori possibili interventi a supporto del principio di autodeterminazione introducendo all'art. 29 del decreto la figura del Referente per l'attuazione del progetto di vita, la cui funzione precipua è proprio quella di *“garantire il coordinamento fra il progetto individuale ed altri progetti specifici, interessando, eventualmente, anche ulteriori figure professionali al fine di consentire l'unificazione degli accertamenti e delle valutazioni”*. La presenza del Referente rafforza, quindi, l'impianto di *governance* integrata, assicurando continuità tra la fase valutativa e quella attuativa, e rappresenta uno snodo strategico per evitare la frammentazione e la disarticolazione degli interventi.

A questo elemento se ne affianca uno di straordinaria rilevanza sistemica: ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 62/2024, la persona con disabilità è titolare non solo del diritto pieno alla partecipazione attiva al percorso di valutazione multidimensionale e alla successiva fase di progettazione, ma anche della facoltà di presentare una propria proposta autonoma di progetto individuale. Questa proposta può essere presentata contestualmente all'istanza di avvio del procedimento, oppure anche in un momento successivo - *in itinere* - durante il percorso valutativo, secondo una logica di apertura procedimentale e valorizzazione dell'iniziativa individuale. Si tratta di una previsione che determina una ristrutturazione sostanziale del ruolo della persona con disabilità: da destinatario passivo di prestazioni

---

2019 n. 559 secondo la quale la mancata predisposizione e attuazione del progetto individuale può configurare un reato. Nel caso di specie il tribunale ha accolto il ricorso di un genitore che, nonostante una precedente sentenza favorevole, non aveva visto attuato il diritto della figlia con disabilità grave ad avere un progetto di vita individuale.

standardizzate o precostituite, la persona con disabilità diviene soggetto titolare di un potere progettuale effettivo, che si esplica nell'ambito di una coprogettazione centrata sulla persona, come esplicitamente previsto all'art. 2, comma 1, lett. g), del decreto, in coerenza con i principi della Convenzione ONU del 2006. L'attribuzione alla persona con disabilità del potere di formulare una proposta progettuale autonoma comporta, in termini procedurali, l'obbligo per i soggetti pubblici coinvolti di valutare formalmente tale proposta e di darne riscontro motivato nella redazione del progetto finale. Questa potestà progettuale non si configura, dunque, come una mera manifestazione di desideri o preferenze soggettive, ma come un atto procedimentale a rilevanza formale, che integra il fascicolo della valutazione e concorre attivamente alla definizione dell'intervento personalizzato, nel rispetto delle risorse disponibili e dei vincoli tecnici valutativi.

In coerenza con tale paradigma, l'art. 24, comma 1, stabilisce che l'elaborazione del progetto di vita – successiva alla valutazione integrata di cui all'art. 25 – debba avvenire *“secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali”*. Al centro della procedura si pone, dunque, la volontà individuale, sia nel momento dell'impulso iniziale, sia nella determinazione sostanziale dei contenuti progettuali. Dal punto di vista sistematico, questa impostazione rafforza l'adesione dell'ordinamento italiano al principio del *life planning* personalizzato e partecipato, fondato sull'autodeterminazione, sulla libertà di scelta e sulla piena cittadinanza attiva, dando attuazione concreta alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

È proprio in base alla volontà della persona con disabilità che si costruisce un percorso unitario di crescita personale e di partecipazione sociale, che deve tener conto delle condizioni di salute, dei bisogni, delle aspettative e delle aspirazioni della persona.

In questa prospettiva, lo sport può rientrare a pieno titolo tra le dimensioni strategiche dei futuri progetti individuali di vita, in quanto ambito privilegiato per la promozione dell'inclusione, della salute psico-fisica, della socializzazione e dell'autonomia.

Sebbene il legislatore non si sia occupato in modo esplicito di costruire un ponte diretto tra disabilità e sport, le disposizioni del decreto consentono comunque una lettura che integra questa dimensione all'interno del più ampio quadro della disabilità. Lo sport, infatti, per il suo intrinseco valore, può essere inserito a pieno titolo in diversi ambiti della vita: non solo in quello riabilitativo, dove assume il ruolo di strumento terapeutico di alto profilo, ma anche in quello formativo, attraverso l'introduzione di attività sportive nei percorsi scolastici e universitari; e ancora, nell'ambito dell'inclusione lavorativa, in cui lo sport può costituire una via di accesso al mondo del lavoro, aprendo opportunità professionali come istruttori, arbitri, tecnici o altre figure operanti nel settore sportivo.

Proprio in virtù dell'importanza attribuibile allo sport e della possibilità che esso diventi uno degli assi portanti attorno ai quali costruire il progetto di vita della persona con disabilità, si impone una riflessione su alcuni segmenti procedurali. Occorre, infatti, verificare se – pur restando immutato il quadro normativo di riferimento – tali segmenti possano essere interpretati in modo da facilitare concretamente l'integrazione tra sport e disabilità, contribuendo così a rendere effettivo quel ponte che, sebbene non espressamente delineato dal legislatore, può essere efficacemente tracciato in via applicativa.

In questo contesto un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dal medico specialista in medicina dello sport una figura che può dare un contributo importante, ma che non viene sistematicamente coinvolta nei percorsi di progettazione individuale.

Spesso il suo ruolo è confinato alla certificazione dell'idoneità, o alla valutazione di profili agonistici. Ma la sua formazione e la sua esperienza lo rendono un interlocutore prezioso per analizzare le abilità motorie residue in modo preciso e funzionale; orientare verso pratiche sportive o motorie adattate e sicure; monitorare nel tempo i miglioramenti fisici e psicologici legati all'attività motoria; collaborare con il team multiprofessionale nella costruzione e nel follow-up del progetto di vita. In questo senso, integrare il medico specialista in medicina dello sport nel progetto di vita può aiutare a creare proprio quel ponte che spesso manca. Non per sostituirsi agli altri professionisti, ma per contribuire in modo complementare alla costruzione di percorsi realistici, progressivi e orientati alla qualità della vita. Il medico specialista può, in sostanza, contribuire a spostare il *focus* dalla disabilità alla funzionalità possibile, dalla limitazione alla potenzialità.

Parimenti una riflessione deve essere condotta in relazione al ruolo che potrebbe essere svolto in questo ambito da altri interlocutori. Il punto di partenza può essere rappresentato dal budget di progetto ovvero quello strumento che consente l'attuazione del progetto di vita della persona con disabilità. Ai sensi dell'art. 28 del decreto il budget di progetto, infatti, è *“costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali”*. Ed ancora il terzo comma dello stesso articolo spiega come questo strumento sia *“caratterizzato da flessibilità e dinamicità al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee”*. Il budget non è, quindi, un insieme *“indefinito”* di risorse bensì piuttosto un mezzo nel quale le risorse si integrano si dà consentire di trasformare gli obiettivi in azioni concrete.

Con il Decreto 14 gennaio 2025, n. 17 questo strumento viene ulteriormente potenziato, in quanto si consente alla persona con disabilità o ai soggetti da questa delegati di autogestire direttamente le risorse, scegliendo e acquistando i servizi più adatti al proprio percorso, nel rispetto dei vincoli di rendicontazione. In questo contesto, quindi, le attività sportive e motorie adattate, se chiaramente indicate nel progetto, possono diventare parte integrante del budget con possibile intervento di sostegno da parte di soggetti esterni. Questa nuova prospettiva potrebbe aprire nuove collaborazioni con il Comitato italiano paralimpico, associazioni sportive, enti del Terzo Settore specializzati, che potrebbero diventare soggetti attuatori quali beneficiari diretti delle risorse.

Ma affinché tutto questo sia possibile, serve qualcuno che sappia coordinare i piani anche economici, affiancando la persona con disabilità nell'attuazione del progetto. È nello svolgimento di questo compito che assume rilievo il referente per l'attuazione del progetto di vita, introdotto dall'art. 22 del D.lgs. 62/2024. Proprio questa persona, designata dalla pubblica amministrazione, viene considerato nel decreto come un interlocutore stabile, che nell'ambito dello sport potrebbe rappresentare l'anello di congiunzione tra il medico specialista dello sport e l'associazione paralimpica, tra la scuola e i servizi sociali ect.

Con la possibilità di autogestire il budget, il referente assume quindi anche un ruolo operativo e di garanzia: riceve la documentazione, supporta nella rendicontazione, attiva il “soccorso istruttorio” quando necessario, evitando che la burocrazia diventi un ostacolo anziché uno strumento. Appare chiaro come in questo quadro lo sport non rappresenti più una attività collaterale ma un diritto garantito nella sua effettività anche attraverso il budget di progetto.

#### **4. Conclusioni**

Si deve ritenere, quindi, che D.lgs. 62/2024, che attua la riforma della disabilità e il D.lgs. 36/2021 di riforma dello sport possano trovare importanti sinergie su più livelli.

Nella misura in cui il D.lgs. 62/2024 mira a garantire una maggiore autonomia delle persone con disabilità, esaltando la possibilità di dare concretezza ai loro progetti attraverso una personalizzazione degli interventi, anche lo sport a buon ragione può rappresentare uno strumento di inclusione promuovendo esso stesso autodeterminazione e benessere. Proprio questo nuovo quadro normativo potrebbe rafforzare tramite successivi aggiustamenti o interventi normativi quanto timidamente presente nella Riforma dello sport, favorendo un accesso più equo delle persone con disabilità alle attività sportive.

Pertanto, sebbene il contesto procedurale delineato dal decreto non preveda esplicitamente un legame tra disabilità e sport, questa dimensione può, come sopra evidenziato, integrarsi anche allo stato attuale sempre che, tuttavia, si realizzino alcune premesse fondamentali. Una premessa che non può prescindere da una visione condivisa dello sport tra enti pubblici, servizi sanitari, operatori sociali ed educativi, che ne riconosca il ruolo trasversale – educativo, riabilitativo, formativo e anche lavorativo. A questa visione comune deve corrispondere poi una cabina di regia multidisciplinare, nella quale siano coinvolte fin dalle fasi iniziali altre figure come il medico specialista dello sport, al quale attribuire un ruolo fondamentale nella valutazione, nell’orientamento e nell’inserimento dell’attività sportiva nel progetto individuale di vita. Fondamentale è anche la disponibilità di strumenti operativi condivisi, come schede unificate, piani individualizzati che includano esplicitamente l’ambito sportivo, e momenti strutturati di verifica congiunta tra i diversi soggetti coinvolti. A questi elementi va affiancata una rete attiva con le realtà sportive inclusive presenti sul territorio, per garantire che l’inclusione attraverso lo sport non resti solo un’intenzione, ma si traduca in opportunità concrete. Al fine di raggiungere questo obiettivo si potrebbe procedere alla formalizzazione di protocolli d’intesa tra enti pubblici, aziende sanitarie e associazioni sportive, con l’obiettivo di definire ruoli, procedure operative e impegni reciproci.

Non si tratta dell’unica via possibile, ma di una buona pratica replicabile, che dimostra come, anche in assenza di un esplicito vincolo normativo, sia possibile costruire unire sport e disabilità attraverso i percorsi personalizzati previsti dal D.lgs. 62/2024.

La combinazione dei due decreti, insomma, potrebbe risultare cruciale per innescare un cambiamento culturale e strutturale profondo ed aprire la strada a modelli sportivi più inclusivi e accessibili. Non solo attraverso la garanzia dell’accesso fisico agli impianti

## DIRITTO E SPORT PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

sportivi, ma anche attraverso una modifica dell'approccio mentale e sociale verso le persone con disabilità, riconoscendole non come destinatari di interventi assistenzialistici, ma come atleti con pari diritti e opportunità.



## BIBLIOGRAFIA

---

- Agrifoglio, G. *Disabilità e diritto allo sport: tutele civilistiche e libertà costituzionali*, in *Persona e mercato*, 2023, p. 318 – 339
- Agrifoglio, G., *Disabili e sport: dalla terapia alla ricerca della felicità*, in *GiustAmm.it*, 2020, 1-22
- Bombardelli M., *Il progetto individuale per le persone disabili e il danno da ritardo nella sua adozione - TAR Calabria, Reggio Calabria, 5 ottobre 2023, n. 748*, in *Gior. dir. amm.*, 2024, p. 113 - 124
- Bressi, F., Campogrande, P.M., Morini S., *Disabilità e diritti*, in *La rivista medica: trent'anni di medical humanities*, 2020, p. 83 – 89
- Buoso S., *L'inclusione sociale dei disabili alla luce del diritto dell'unione europea*, in *Diritti lavori mercati*, 2019, p. 85 – 102
- D'Egidio V., Mannocci A., Masala D., Peluso Cassese F., *Pedagogia, disabilità e sport-terapia: dalle Paralimpiadi alla salute per tutti*, in *Formazione & Insegnamento*, 2016, p. 65 – 74
- Del Punta, R., Gottardi, D., Nunin, R., & Tiraboschi, M., *Salute e benessere dei lavoratori: profili giuslavoristici e di relazioni industriali*, ADAPT University Press, 2020
- Di Mauro E. W., *Danno al progetto di vita | e espressione della tutela della personalità umana come valore unitario*, 2022, p. 1273 - 1321
- Di Rosa G., *Sport, diritto e inclusione sociale*, in *Nuova Giur. Comm.*, 2024, p. 725 - 729
- Filosi B., Cesar A., *La transizione di carriera come forma di empowerment per l'individuo e le organizzazioni. Case study: gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), una risorsa preziosa per lo sviluppo della doppia carriera all'interno dell'organizzazione d'appartenenza*, in *Giornale di Medicina Militare*, 2023, p. 173 - 205
- Fiore I., *Referente per l'attuazione del progetto di vita:*
- Gelli R., *Progetto di vita del minore disabile: il ritardo dell'ente è fonte di responsabilità civile*, in *Fam. Dir.*, 2024, p. 899 - 910
- Giaconi C. (a cura di), *La pedagogia speciale incontra gli atleti con disabilità: riletture, riflessioni epistemologiche e percorsi per la qualità della vita*, FrancoAngeli, 2021
- Girelli, C., *Il contributo formativo dello sport per le persone con disabilità*, in *Strumenti aziendali e leve strategiche per la promozione delle attività sportive a servizio della disabilità*, 2012, Giappichelli, p. 13 ss.
- Lambertucci P., *Disabilità e discriminazione tra diritto comunitario e diritto interno (Intervento al Convegno "Lavoro, famiglia e disabilità" organizzato dalla Fondazione Pera, Lucca, 6 dicembre 2019)*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, 2020, p. 33
- Lubrano, E. *Il diritto allo sport come diritto fondamentale in prospettiva anche costituzionale*, *Dirittifondamentali.it*, 2020. p. 234

Massa A., *Attività sportiva, riabilitazione e inclusione sociale in ambito psichiatrico: un progetto di vela solidale*, in *Cahiers di Scienze Sociali*, 2024, 105 – 121

Monaco M.P., Falabella V., *Prima analisi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 in materia di disabilità: una “rivoluzione copernicana”*, in *Boll. ADAPT*, 20 maggio 2024, n. 20.

Negri S., Massagli E., *Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato*, in *Professionalità Studi*, 3, 2024, p. 69 – 85

Pacifico F., *Accomodamenti ragionevoli per il lavoro delle persone con disabilità: innovazioni legislative e orientamenti giurisprudenziali*, in *Dir. merc. lav.*, 2024, p. 557 - 579

Pancalli L., *Il paralimpismo italiano*, in *Aa. Vv., Manuale della disabilità*, a cura di S. Assennato, M. Quadrelli, 2012, p. 372 - 384

Raimondo P., *Handicap e attività motorie: profili normativi*, Maggioli Editore, Bologna, 2007

Santoro L., *L'inserimento dello sport in Costituzione: prime osservazioni*, in *Diritto dello sport*, 2023, p. 9 – 23

Simone A., *Agonismo e disabilità sportiva. Storia di diritti e discriminazioni*, in *Iura & Legal Systems*, 1, 2022, p. 12 – 24

Simoneschi G., *Il diritto al lavoro della persona disabile; tutela multilivello e progetto di vita*, in *Minorigiustizia*, 2010, p. 1000 - 1015

Solipaca A., *La realtà e i dati delle persone con disabilità in Italia*, in *Welfare oggi*, 2024, p. 13 - 20

Tedeschi F., *La figura dell'atleta normodotato e paralimpico dopo la Riforma dello sport: inquadramento contrattuale, agevolazioni, aspetti giuslavoristici, previdenziali e fiscali*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 2024, p. 107 - 117

*un nuovo profilo professionale a sostegno dell'inclusione*, in *Professionalità Studi*, 3, 2024, p. 86 - 100

Vettor T., *La riforma dello sport. Valori, principi e diritti nella prospettiva del lavoro*, in *Variazioni temi dir. lav.*, 2024, p. 293 – 308

Zilli A., *Il nuovo lavoro sportivo per l'inclusione delle diversità*, in *Lav. Giur.*, 2022, p. 230 - 239

Le altre pubblicazioni dei “Casi e materiali di discussione: mercato del lavoro e contrattazione collettiva”:

N. 1 | 2024 *“L’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro” (art. 17 comma 4, Legge n 936/186) prima edizione”*.

N. 2 | 2024 *“La banca dati sul mercato del lavoro. Articolo 17, comma 4, Legge n 936/186. Prima edizione”*.

N. 3 | 2024 *“Intelligenza Artificiale e Mercati del lavoro. Articolo 17, comma 4, Legge n 936/186. Prima edizione”*.

N. 4 | 2024 *“Malattie professionali e infortuni sul lavoro: i dati INAIL 2003 – 2023”*.

N. 5 | 2024 *“Intelligenza Artificiale e mercati del lavoro - Evidenze e prospettive dall’indagine conoscitiva della XI Commissione della Camera (lavoro pubblico e privato)”*.

N. 6 | 2024 *“Intelligenza Artificiale, processi produttivi, servizi pubblici - Prima rassegna ragionata della lettura sui modelli computazionali per l’intelligenza artificiale generativa”*.

N. 7 | 2024 *“L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul mercato del lavoro nella prospettiva di economic complexity”*.

N. 8 | 2024 *“La funzione dell’archivio dei contratti collettivi nel processo del lavoro - Problemi e prospettive”*.

N. 9 | 2024 *“Disabilità e diritto al lavoro - Luci ed ombre sulla relazione di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla legge 68 del 1999”*.

N. 10 | 2024 *“Non di solo lavoro vive l’uomo. Il contributo della contrattazione al corretto equilibrio tra persona, carichi di cura e lavoro. Una verifica sull’archivio CNEL dei contratti collettivi”*.

N. 11 | 2024 *“Contributo alla conoscenza della cosiddetta contrattazione sociale – Primo inquadramento delle fonti informative”*.

N. 12 | 2024 *“Contributo alla conoscenza della cosiddetta contrattazione sociale – Secondo inquadramento delle fonti informative”*.

N. 13 | 2024 *“Note per uno studio dell’orario di lavoro - Il contributo del CNEL nel periodo 1984-1999”*.

N. 14 | 2024 *“Le sinergie tra contrattazione sociale e contrattazione aziendale. Focus su salute in provincia di Vicenza”*.

N. 15 | 2024 *“Il contributo del CNEL allo studio della contrattazione collettiva nel settore pubblico”*.

N. 16 | 2024 *“Il diritto soggettivo alla formazione nel lavoro pubblico: una rassegna ragionata delle revisioni legali e contrattuali”*.

N. 17 | 2024 *“Il welfare contrattuale nelle Pubbliche Amministrazioni”*.

N. 18 | 2024 *“Note per uno studio delle retribuzioni e della dinamica retributiva. Il contributo del CNEL nel periodo 1982-1998”*.

- N. 19 | 2024 *“Il lavoro pubblico tra innovazione tecnologica e partecipazione organizzativa: quadro normativo e disciplina contrattual-collettiva in materia di lavoro a distanza”.*
- N. 20 | 2024 *“Professionalità e classificazione del personale nel lavoro pubblico”.*
- N. 21 | 2024 *“Appalti pubblici e contrattazione collettiva”.*
- N. 22 | 2024 *“Le dinamiche retributive e contrattuali nel settore pubblico, nelle recenti rilevazioni di ARAN.”*
- N. 23 | 2025 *“Parità di genere e contrattazione collettiva aziendale”.*
- N. 24 | 2025 *“Il lavoro notturno e il lavoro notturno delle donne all’interno della contrattazione collettiva italiana.”*
- N. 25 | 2025 *“Il welfare contrattuale nelle pubbliche amministrazioni.”*
- N. 26 | 2025 *“L’impatto dei cambiamenti climatici sull’organizzazione del lavoro e sulla produttività nel settore agricolo e nell’edilizia”.*
- N. 27 | 2025 *“L’archiviazione dei contratti collettivi di lavoro: una rassegna comparata”.*
- N. 28 | 2025 *“Transizione ecologica e contrattazione collettiva”.*
- N. 29 | 2025 *“L’iniziativa legislativa del CNEL: notazioni empiriche (1958-2022)”.*

